

*Casa di Riposo ed Opere Pie Riunite
Vidor (TV)*

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DEL COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI**

(approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 17.11.2014, esecutiva)

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione	pag. 3
Art. 2 - Composizione, nomina e durata del Collegio dei Revisori dei Conti	pag. 3
Art. 3 - Cause di incompatibilità, decadenza, revoca, dimissioni	pag. 3
Art. 4 - Funzioni e compiti del Collegio dei Revisori dei Conti	pag. 4
Art. 5 - Svolgimento dell'attività di revisione	pag. 4
Art. 6 - Riunioni e verbali del Collegio dei Revisori dei Conti	pag. 5
Art. 7 - Partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione	pag. 5
Art. 8 - Indennità	pag. 5
Art. 9 - Entrata in vigore	pag. 5

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti della Casa di Riposo ed Opere Pie Riunite di Vidor, in quanto organo previsto ai sensi dell'art. 6 dello Statuto vigente.
2. Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa vigente.

Art. 2 – Composizione, nomina e durata del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente nomina il Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri scelti:
 - uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti il quale funge da Presidente,
 - due tra gli iscritti nell'albo degli esperti contabili,con voto limitato a due componenti del Collegio medesimo.
2. La scelta dei componenti è preceduta da un avviso di selezione pubblicato nel sito on line dell'Ente, nella parte relativa all'amministrazione trasparenza – bandi di concorso e selezione, dove saranno indicati i requisiti richiesti.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica per 3 (tre) anni, decorrenti dalla data della nomina. Qualora la data di scadenza differisca dal 30 aprile, il Collegio scadrà comunque anticipatamente il 30 aprile del terzo anno dall'incarico. Il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla ricostituzione del Collegio entro il termine di scadenza. Il Collegio uscente esercita le funzioni fino all'insediamento del subentrante e comunque non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di scadenza ai sensi della L. 444/94. Il singolo revisore è rieleggibile, senza interruzione, per una sola volta.

Art. 3 - Cause di incompatibilità, decadenza, revoca, dimissioni

1. Le cause ostative alla nomina a revisore dei conti sono quelle previste dalle disposizioni dell'art. 2399 del Codice civile e dell'art. 11 della legge 17.7.1890, n. 6972, e successive modificazioni.
2. Non possono, comunque, far parte del Collegio dei Revisori dei Conti i dipendenti della Regione, dei Comuni, delle Province e delle Comunità Montane del Veneto.
3. Nel caso di sopravvenute cause di incompatibilità, di decadenza o per dimissioni dall'incarico, ovvero quando sia necessario provvedere alla sostituzione per altre cause dei revisori, il Consiglio di Amministrazione provvede alla relativa nomina entro 45 (quarantacinque) giorni. Il revisore nominato rimarrà in carica fino alla naturale scadenza del Collegio.
4. Il revisore che risulta assente alle riunioni per 3 (tre) sedute consecutive, viene dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione che, contemporaneamente, provvede alla sua sostituzione con le medesime modalità previste per l'elezione del collegio.

Art. 4 - Funzioni e compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti opera nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla L.R. 45/1993, dalla L.R. 43/2012, dalla DGRV 780/2013, dallo Statuto e dal presente regolamento e svolge attività di controllo e vigilanza sulla gestione dell'Ente nella sua interezza, verificando il rispetto dei vincoli giuridici e contabili non solo formali, ma anche sostanziali di natura finanziaria, patrimoniale ed economica relativamente agli ambiti di cui alle "Linee Guida per il controllo interno delle IPAB del Veneto" del Dicembre 2012.
2. Nell'ambito dei compiti di cui al precedente comma, il Collegio dei Revisori dei Conti deve in particolare:
 - esaminare il bilancio economico annuale di previsione, il documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale, la relazione del patrimonio e il piano di valorizzazione secondo i corretti principi di revisione, redigendo una relazione;
 - esprimere un parere sulle variazioni di bilancio economico annuale di previsione;
 - redigere una relazione sul bilancio di esercizio, secondo i corretti principi di revisione;
 - compiere tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, con particolare riferimento all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla regolarità dei provvedimenti e alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità;
 - accertare la regolarità delle scritture contabili;
 - effettuare verifiche di cassa, dei valori e dei titoli in proprietà e in deposito (pegno, cauzione e/o custodia);
 - sottoporre al Consiglio di Amministrazione gli eventuali rilievi in ordine agli esami, alle verifiche e agli accertamenti di cui sopra e se necessario formulare proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio di Amministrazione.
3. I revisori rispondono della verità delle loro attestazioni e comunicazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario.

Art. 5 - Svolgimento dell'attività di revisione

1. Per lo svolgimento della propria attività il Collegio dei Revisori dei Conti ha accesso a tutti gli atti dell'Istituto, previa comunicazione scritta e/o verbale indirizzata al Segretario - Direttore.
2. Il Collegio dei Revisori si riunisce, su convocazione del Presidente del Collegio, ogni volta che debba esprimere motivato parere sugli atti previsti dal precedente articolo 4 e comunque almeno una volta nel corso d'ogni trimestre.
3. La relazione e i pareri vanno depositati presso la sede dell'IPAB almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi diversi termini previsti dalla normativa in materia vigente.

Art. 6 - Riunioni e verbale del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Per la validità delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti è sufficiente la presenza di almeno 2 (due) membri. In caso di assenza del Presidente, funge da Presidente il più anziano di età.
2. Le decisioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono adottate a maggioranza.
3. Alle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti assiste il Segretario-Direttore dell'Ente o un suo delegato.
4. Al termine di ogni riunione deve essere redatto un verbale, sottoscritto da tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. Qualora il Collegio dei Revisori dei Conti, ritenendo di non avere sufficienti elementi di conoscenza, non esprima subito una valutazione conclusiva degli atti esaminati, provvede a corredare ciascun verbale con un elenco riepilogativo delle questioni pendenti. La relazione dovrà essere predisposta seguendo lo schema previsto dalle "Linee Guida per il controllo interno delle IPAB del Veneto" del Dicembre 2012, allegato sub A al presente regolamento.

Art. 7 - Partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione quando vi siano in discussione provvedimenti sui quali già si sia espresso il Collegio dei Revisori dei Conti e qualora sia invitato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale può estendere l'invito anche a tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 8 – Indennità

1. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti spetta un'indennità di presenza annua determinata dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione con la quale viene indetta la procedura di nomina.
2. Il compenso viene liquidato annualmente previa presentazione, da parte del revisore, di parcella.
3. In caso di decadenza o cessazione del dell'incarico per qualsiasi altra causa, l'indennità sarà rapportata al periodo di effettivo svolgimento della funzione.

Art. 9 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato all'Albo online e sul sito internet dell'Ente ed entrerà in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione che lo approva.